



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Consiglio Com.le N. 1

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'.

L'anno 2019 addì **24** del mese di **GENNAIO** alle ore **19.04** nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Brugnara arch. Andrea	SI	Giongo Cristian	SI
Caracristi Isabella	SI	Marcon Enzo	SI
Castellan Franco	SI	Moser Simone	SI
Ceccato Monica	SI	Paolazzi Luca	SI
Dallagiacomma Ezio	AG	Pasolli Caterina	SI
Donati Daniele	SI	Perli Marco	SI
Dorigatti Ivo	SI	Piffer Roberto	SI
Fabbro Andrea	SI	Ugolini Alessandro	SI
Facheris Paolo	SI	Zanetti Andrea	SI

Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione
(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **25/01/2019**

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, **25/01/2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'.

PREMESSO CHE:

Con sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018, la Corte Costituzionale ha sostanzialmente dichiarato illegittimi gli aumenti tariffari relativi all'imposta sulla pubblicità e diritti di pubblica affissione a partire dall'anno 2013 ancorché intervenuti precedentemente.

Nel comune di Lavis, le imposte in oggetto sono gestite in forma esternalizzata, in rapporto di concessione e nel bilancio comunale, al lordo del canone spettante al concessionario, calcolate sull'attuale base imponibile, ammontano a c.a. 95.000 €/anno.

L'Amministrazione comunale ritiene che tale entrata finanziaria, debba essere garantita anche pro futuro per l'equilibrio del bilancio ad iniziare da quello pro 2019 - in via di predisposizione. Tale obiettivo può essere concretizzato visto che la recentissima finanziaria statale pro 2019 (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 919) permette ai comuni di riapprovare le tariffe fatte oggetto del giudizio della Corte Costituzionale.

Si deve però considerare che in data 31/01/2019 è prevista la scadenza - fissata per legge (D.Lgs 15.11.1993 n. 507, art. 8) del pagamento dell'imposta di pubblicità relativa alla componente cosiddetta permanente la quale rappresenta la parte prevalente del gettito come sopra evidenziato. Allo scopo di riscuotere l'imposta il concessionario deve inoltre far pervenire, con congruo anticipo, ai contribuenti l'invito di pagamento precompilato.

La legge finanziaria 2019 non permette però l'adeguamento integrale alla tariffa comunale vigente in quanto l'art. 1, comma 919 della Legge n. 145/2018 esclude dalla possibilità di aumento le superficie inferiori al metro quadrato. Considerata questa limitazione ma preso atto che l'obiettivo è quello di garantire il medesimo gettito rispetto a quello mediamente introitato negli ultimi anni ne consegue che risultano necessarie alcune simulazioni tariffarie alle quali far seguire le opportune valutazioni.

Questi adempimenti (la predisposizione di un nuovo listino tariffario, la sua analisi ed approvazione da parte dell'organo competente, la stampa e l'invio degli inviti di pagamento ai contribuenti interessati, impediscono nei fatti il rispetto della scadenza del prossimo 31 gennaio 2019.

Si propone pertanto un rinvio di tale termine ed a tale scopo soccorre l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

In sostanza, limitatamente all'anno d'imposta 2019, allo scopo di esaminare con la necessaria attenzione sia gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale ma ancor di più le disposizioni dell'art. 1, commi 917 e 919 della legge n. 145/2018 (che intervengono sull'argomento in oggetto), si propone di prorogare al 31/03/2019 la data di scadenza per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1993 n. 507.

Si propone inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'ormai prossima scadenza dei termini per i quali si chiede il differimento.

Quanto sopra premesso e rilevato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione.

Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n. 2 del 28 gennaio 2011.

Visto il D.Lgs.507/1993 artt.1-37, disciplinante l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Visto il comma 919 della Legge n.145/2018 .

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26 c. 11 del T.U.S.P. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 100/2017.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 32 del 25/10/2018.

Visto il D.U.P. 2018 - 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 19/10/2017.

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2018 - 2020 ed il bilancio di previsione 2018 - 2020, approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 08/03/2018.

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 17

contrari n. //

astenuti n.. //

DELIBERA

1. di prorogare al 31/03/2019, limitatamente all'anno d'imposta 2019 la data di scadenza per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1993 n. 507;
2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e/ o riduzione di entrata;
3. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Richiamata la motivazione espressa nelle premesse dal relatore, con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 14
contrari n. //
astenuti n. 3 (Ceccato, Moser, Giongo)

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 3**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA`.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 11/01/2019

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 11/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Facheris Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 183 comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Addì _____

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano